

TI_GERICHTE 38.2017.3 vom 25. Mai 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.3_d20160525

FR: TI_GERICHTE 38.2017.3 du 25 mai 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2017.3 del 25 maggio 2016

Regeste

Negato ID poiché nel TQ da 10.3.12 a 9.3.16 (prolungato di 2 anni visto che l'ass. si è dedicata all'educaz. del figlio nato nel 11/12) periodo di contrib. di 11,7 mesi e non può esserne esonerata. Non ha dimostrato, perlomeno secondo veros. prep., di aver svolto att. soggetta a contr. nel 3/13. Ric. respinto

Erwägungen

E. 2

), infortunio (art. 4 LPGa) o maternità (art. 5 LPGa), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera; c. soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo. Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGa) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI. Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero. Cfr. pure STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007. 2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 dal 1° luglio 2000 al 28 febbraio 2013 è stata alle dipendenze della _____ a tempo pieno presso il negozio di _____, dapprima come commessa e dal 1° maggio 2009 quale gerente (cfr. doc. 3; 5). L'assicurata si è licenziata per dedicarsi a suo figlio _____ nato il _____ 2012 (cfr. doc. 3; 23). Dalla Convezione sull'obbligo di mantenimento dei minori e sul diritto alle relazioni personali conclusa l'8 gennaio 2013 si evince che il padre di _____, _____, ha riconosciuto il bambino, che l'autorità parentale è attribuita unicamente alla madre e che il padre si è impegnato a pagare un contributo alimentare mensile (cfr. doc. 23). Il 10 marzo 2016 la ricorrente si è iscritta per il collocamento ricercando un impiego al 100% (cfr. doc. 1). Nella "Domanda d'indennità di disoccupazione" quale ultimo rapporto d'impiego ella ha indicato "_____" con ultimo giorno di lavoro effettuato il 1° ottobre 2012 (cfr. doc. 2). In seguito l'assicurata ha indicato di aver lavorato pure nel mese di marzo 2013 alle dipendenze della _____ (cfr. doc. III; 12). Lo scopo della _____ con sede a _____ - il cui socio e

gerente con firma individuale fino all'ottobre 2014, nonché socio con firma individuale fino al novembre 2014 e senza diritto di firma in seguito, era _____, padre del figlio della ricorrente - risulta essere il seguente: " Tutte le operazioni riguardanti i trasporti interni e internazionali di ogni genere, in proprio e per conto di terzi, nonché l'assunzione ed esercizio di commissioni, rappresentanze e agenzie" (cfr. estratto RC; doc. 22) Con decreto della Pretura del Distretto di _____ del 21 agosto 2015 è stato dichiarato lo scioglimento della _____ e ordinata la liquidazione in via di fallimento. La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto pretorile del 3 febbraio 2016 (cfr. estratto RC; doc. 22). _____, per la _____, nell'Attestato del datore di lavoro del 6 aprile 2016, ha indicato che la ricorrente è stata attiva per la società in questione dal 1° al 31 marzo 2016, che l'impiego era su chiamata e che il guadagno complessivo lordo è stato di fr. 1'000.-- (cfr. doc. 10). Nel conteggio di salario relativo al mese di marzo 2013 allestito dalla _____ e firmato anche dall'insorgente "per ricevuta" è stato indicato: " LAVORI D'UFFICIO 50 ORE a 20 CHF ORA 1000 CHF" (Doc. 11) Il documento menzionato non riporta la data di emissione. L'estratto del conto individuale AVS del 15 aprile 2016 non indica l'attività lavorativa presso la _____ (cfr. doc. 14). La Cassa, con decisione del 25 maggio 2016, ha negato all'assicurata il diritto a indennità di disoccupazione, in quanto nel termine quadro per il periodo di contribuzione – che in casu si estende dal 10 marzo 2012 al 9 marzo 2016 in applicazione dell'art. 9b LADI (termine quadro prolungato di due anni essendosi l'insorgente dedicata all'educazione del figlio nato nel novembre 2012) – poteva comprovare 11,7 mesi di contribuzione dal 10 marzo 2012 al 28 febbraio 2013, lasso di tempo in cui aveva lavorato per _____, invece del periodo minimo di 12 mesi. La ricorrente nemmeno poteva essere esonerata dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione minimo (cfr. doc. 7; consid. 1.1.). Nell'opposizione interposta contro il provvedimento del 25 maggio 2016 l'assicurata, tramite l'avv. RA 1, ha fatto valere di avere compiuto un periodo di contribuzione di 12,7 mesi, siccome nel mese di marzo 2013 ha lavorato alle dipendenze della _____ (cfr. doc. 8). A sostegno delle proprie affermazioni è stato allegato, tra l'altro, un estratto del conto individuale AVS del 22 giugno 2016 in cui, a differenza di quello del 15 aprile 2016, l'attività presso la _____ risulta registrata (cfr. doc. 15). La Cassa, il 28 giugno 2016, ha quindi chiesto all'insorgente di produrre la dichiarazione d'imposte per l'anno 2013 e la notifica di tassazione, come pure di precisare quando è stato notificato il salario di marzo 2013 alla Cassa _____ (cfr. doc. 16). Il 18 luglio 2016 l'avv. RA 1, per conto dell'assicurata, ha risposto che la notifica del salario di marzo 2013 alla Cassa _____ è stata effettuata nell'aprile 2016 essendo stato commesso un errore in precedenza da parte del datore di lavoro (cfr. doc. 19) Il patrocinatore dell'insorgente, l'8 novembre 2016, ha poi inviato alla parte resistente (cfr. doc. 20) copia della seguente comunicazione del 30 settembre 2016 della sua assistita all'Ufficio circondariale di tassazione di _____ avente per oggetto "Reddito non dichiarato nella dichiarazione fiscale 2013": " la presente per comunicare che non ho dichiarato un reddito del lavoro di CHF 1'000.00 percepito dalla _____. Reddito che dichiarerò nella prossima dichiarazione." (Doc. 21) Con decisione su opposizione del 30 novembre 2016 la Cassa ha confermato la precedente decisione del 25 maggio 2016 di diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 10 marzo 2016. La parte resistente ha in particolare evidenziato che lo svolgimento di un'attività lavorativa presso _____ durante il mese di marzo 2013 non è stato validamente dimostrato (cfr. doc. I). 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte dopo un attento esame delle

carte processuali, ritiene corretto il modo di procedere della Cassa che ha negato alla ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione dal 10 marzo 2016. In effetti, in primo luogo, l'assicurata, compilando la "Domanda d'indennità di disoccupazione" nel marzo 2016, non solo ha indicato quale ultimo datore di lavoro la _____ presso la quale è stata impiegata dal luglio 2000 al febbraio 2013, ma ha pure precisato che l'ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 1° ottobre 2012. Nulla è stato menzionato circa l'asserito svolgimento di un'attività lavorativa per la _____ nel marzo 2013 (cfr. doc. 2). In secondo luogo, sorprende in ogni caso il concatenarsi di una serie di pretesi ulteriori errori da parte dell'insorgente e della _____. Più specificatamente, da un lato, la notifica del salario di marzo 2013 da parte della _____ - il cui socio e gerente con firma individuale nel 2013 era, peraltro, il padre del figlio dell'insorgente (cfr. consid. 2.6.) - alla Cassa _____ che sarebbe avvenuta dopo la metà del mese di aprile 2016, ossia successivamente alla domanda d'indennità di disoccupazione. Dall'altro, la mancata indicazione nella dichiarazione delle imposte relativa all'anno 2013 dello stipendio di marzo 2013 da parte della ricorrente fino a quando quest'ultima, nel settembre 2016, ha scritto all'Ufficio circondariale di tassazione di _____ ammettendo di non avere dichiarato tale reddito (cfr. doc. 21). Al riguardo giova evidenziare che lo scritto dell'insorgente all'Ufficio di tassazione ha avuto luogo successivamente all'emissione della decisione del 25 maggio 2016 di diniego del diritto a prestazioni LADI (cfr. doc. 7) e alla richiesta della parte resistente del 28 giugno 2016 di fornire la dichiarazione d'imposte per l'anno 2013, nonché la relativa notifica di tassazione (cfr. doc. 16). Infine nemmeno è stata debitamente comprovata la riscossione dell'asserito salario di fr. 1'000.-- lordi, elemento che costituisce un indizio importante per documentare l'esercizio effettivo di un'attività dipendente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.). In particolare va rilevato che, come evidenziato sopra, il conteggio di salario concernente il mese di marzo 2013 è sì firmato anche dall'insorgente "per ricevuta", tuttavia non risulta quando lo stesso sia stato allestito (cfr. doc. 11). In simili condizioni, occorre concludere che l'assicurata non ha dimostrato, perlomeno secondo il grado della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), di avere svolto un'attività lavorativa soggetta a contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) nel mese di marzo 2013. Ne discende che nel termine quadro per il periodo di contribuzione che, nella presente fattispecie, si estende dal 10 marzo 2012 al 9 marzo 2016, l'insorgente può comprovare un periodo di contribuzione soltanto di 11,7 mesi dal 10 marzo 2012 al 28 febbraio 2013. La medesima non ha, dunque, ossequiato il periodo minimo di contribuzione 12 mesi contemplato dall'art. 13 cpv. 1 LADI. La ricorrente neppure può essere esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione giusta l'art. 14 LADI, in quanto in casu non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione. (cfr. consid. 2.5.). La decisione su opposizione del 30 novembre 2016 deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.